

Condizioni complementari (CC) dell'assicurazione responsabilità civile per la realizzazione di progetti Edizione agosto 2010

Danni patrimoniali

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Costi assicurati

In parziale deroga all'art. A6 lett. i delle CG, la copertura assicurativa si estende anche ai danni patrimoniali.

Nell'ambito delle restanti disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa è limitata ai danni patrimoniali causati da un evento imprevisto che non rientra nello svolgimento normale o progettato dei lavori di costruzione.

A2 Costi non assicurati

A completamento dell'art. A6 delle CG, la copertura assicurativa dei danni patrimoniali non contempla pretese di indennizzo

- per il mancato rispetto di scadenze relative alla conclusione di lavori;
- per i risarcimenti danni di carattere punitivo;
- per immissioni nell'ambiente (rumore, oscillazioni, polvere, acque nere, odori, ecc.), fatto salvo il caso di tutela dell'assicurato da pretese ingiustificate;
- avanzate dal committente, da altri soggetti coinvolti nei lavori di costruzione e fornitori.

B Disposizioni generali

B1 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione progetti su cui si fonda il presente contratto.

C Definizioni

Sono considerati patrimoniali i danni quantificabili in denaro che non siano riconducibili a un danno a persone o cose.

Assicurazione per la responsabilità civile legale del committente, imposta per contratto da un'azienda di trasporti ferroviari (ad es. le FFS) o da un ente pubblico per la costruzione di un opera edile sulla propria area

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Costi assicurati

In deroga all'articolo A6 lett. d delle CG la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile legale

- dell'azienda ferroviaria
- dell'ente pubblico

per i danni causati dai lavori assicurati.

Per quanto concerne la responsabilità civile ai sensi del precedente capoverso, la Società rinuncia a far valere eventuali eccezioni previste dal contratto di assicurazione nei confronti dell'azienda ferroviaria o dell'ente pubblico.

Per quanto concerne la responsabilità civile legale del contraente, dei suoi dipendenti e del suo personale ausiliario nei confronti dell'azienda ferroviaria o dell'ente pubblico, la Società rinuncia, nei limiti delle CG, a invocare motivi legali che annullino o limitino la responsabilità civile, a condizione che l'azienda ferroviaria, l'ente pubblico o il relativo personale non abbiano causato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

B Disposizioni generali

B1 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione progetti su cui si fonda il presente contratto.

Assicurazione complementare Combi

1 Oggetti danneggiati di terzi a rischio di danneggiamento sul terreno interessato dal progetto

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Oggetti assicurati

In deroga all'art. A6 lett. g delle CG sono assicurati i beni mobili a rischio alloggiati sul terreno interessato dal progetto.

A2 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- gli oggetti necessari per la realizzazione del progetto
- il contenuto di cisterne;
- animali;
- valori pecuniari, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o beni commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle;
- oggetti di valore e d'arte, gioielli, pellicce e francobolli.

B Estensione dell'assicurazione

Rischi e danni assicurati

Sono assicurati gli incidenti imprevisti di costruzione e montaggio (danni e distruzione) che si verificano nel corso della durata contrattuale.

C Disposizioni generali

Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione progetti su cui si fonda il presente contratto.

2 Opere e impianti esistenti di terzi

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Oggetti assicurati

In deroga all'art. A6 lett. g e h delle CG sono assicurati opere e impianti di terzi – preesistenti o soggetti a modifiche – che riguardano il progetto o il relativo terreno.

Non sono considerati di terzi opere e impianti modificati da parte di un locatario o altro usufruttuario.

A2 Oggetti e costi non assicurati

L'assicurazione non copre:

- i danni a tubi vuoti e condutture la cui ubicazione non sia stata previamente verificata, nonché eventuali danni indiretti;
- la formazione o l'allargamento di crepe, anche in caso di pregiudicata impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le crepe che, per ragioni di statica, rendono necessario il risanamento di elementi strutturali;
- i danni a oggetti mobili situati nelle costruzioni assicurate.

B Estensione dell'assicurazione

Rischi e danni assicurati

Sono assicurati gli incidenti imprevisti di costruzione e montaggio (danni e distruzione) che si verificano nel corso della durata contrattuale.

C Caso assicurato

Le spese di riparazione per le decorazioni artistiche sono indennizzate sulla base delle tariffe correnti degli artigiani.

D Disposizioni generali

D1 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione progetti su cui si fonda il presente contratto.

E Definizioni

Si definiscono "di terzi" gli oggetti che non sono di proprietà del committente.